

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**ALLEGATO H**

-

**PARTE SPECIALE 5  
REATI AMBIENTALI**

**Panasonic Marketing Europe GmbH**

Sede secondaria per l'Italia

Viale dell'Innovazione, 3 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 1955796

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

## INDICE

### PARTE SPECIALE 5

#### REATI AMBIENTALI

- A. I reati previsti dall'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 5 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

## PARTE SPECIALE 4

### Reati ambientali

#### A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*undecies* D. Lgs. n. 231/2001

I Reati ambientali, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Panasonic Italia, sono i seguenti (cfr. artt. 25-*undecies* del Decreto):

Art. 452- <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale;
Art. 452- <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale;
Art. 452- <i>quinqüies</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente;
Art. 452- <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
Art. 452- <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti;
Art. 452- <i>quaterdecies</i> c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
Art. 727- <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
Art. 733- <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
D. Lgs n.152/2006, art. 137	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili;D. Lgs n.152/2006, art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
D. Lgs n. 152/2006, art. 257	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
D. Lgs n.152/2006, art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
D. Lgs. n. 152/2006, art. 259	Traffico illecito di rifiuti;
D. Lgs n.152/2006, art. 260- <i>bis</i>	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti;
D. Lgs. n. 152/2006, art. 279	Sanzioni;
L. n. 150/1992, artt. 1, 2, 3- <i>bis</i> e 6	Importazione, esportazione, detenzione,

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

D.Lgs. n. 202/2007, art. 8  
D.Lgs. n. 202/2007, art. 9  
L. n. 549/1993 art. 3

utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;  
Inquinamento doloso provocato da navi;  
Inquinamento colposo provocato da navi;  
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Il comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n.121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali. Tale disposizione di legge viene applicata alla suddetta tipologia di reati qualora commessi a partire dalla data del 16 agosto 2011 in cui essa è entrata in vigore.

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni penali richiamate dall' art. 25-*undecies* del Decreto.

## 1. Inquinamento ambientale

### Art. 452-*bis* c.p.

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

## 2. Disastro ambientale

### Art. 452-*quater* c.p.

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

## 3. Delitti colposi contro l'ambiente

### Art. 452-*quinquies* c.p.

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

## 4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

### Art. 452-*sexies* c.p.

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.*

## **5. Circostanze aggravanti**

### **Art. 452-octies c.p.**

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

## **6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

### **Art. 727-bis c.p.**

*(Omissis)*

## **7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

### **Art. 733-bis c.p.**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.*

## **8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

### **Art. 452-quaterdecies c.p.**

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.*

## **9. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte**

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

## di navi od aeromobili

### Art. 137, D.Lgs. n. 152/20061

*“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

*5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.*

*6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.*

*7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".

## 10. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

### Art. 256, D.Lgs. n.152/2006

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro quindicimila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

*previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.*

## **11. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee Art. 257, D.Lgs. n. 152/2006**

*“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.*

## **12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

### **Art. 258, D.Lgs. n.152/2006**

*“1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

*2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

*3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*



MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193".

### **13. Traffico illecito di rifiuti**

#### **Art. 259, D.Lgs. n.152/2006**

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

**14. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti**

#### **Art. 260-bis, D.Lgs. n.152/2006**

(Omissis)

### **15. Sanzioni**

#### **Art. 279, D.Lgs. n. 152/2006**

(Omissis)

**16. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette**

#### **Artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n. 150/1992**

(Omissis)

**17. Inquinamento doloso provocato da navi**

#### **Art. 8., D.Lgs. n. 202/2007**

(Omissis)

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

## **18. Inquinamento colposo provocato da navi**

**Art. 9, D.Lgs. n. 202/2007**

*(Omissis)*

## **19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

**Art. 3, L. n. 549/1993**

*“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

*2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

*3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'[art. 10](#), con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.*

## **B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4. DEL PRESENTE MODELLO**

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili all'ente:

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)  Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Da 250 a 600 quote	Solo per l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e per non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Da 400 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	Da 300 a 1000 quote	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)	Da 150 a 250 quote e da 200 a 300 quote	Solo per i delitti indicati al comma 2, lettera a), n. 2), art. 25- <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001 e per non più di sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a 250 quote	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da 150 a 250 quote	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)	Da 150 a 250 quote	
Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)	Fino a 250 quote	
Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8, c.1)	Da 150 a 250 quote	<p>Solo per i reati indicati al comma 5, lettere b) e c), art. 25-<i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001 e per non più di sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8, c.2)	Da 200 quote a 300 quote	
Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9, c.1)	Fino a 250 quote	
Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9, c.2)	Da 150 a 250 quote	

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art.	Comma 1, lettera a) e 6 fino a 600 quote,	Solo per i delitti indicati al comma 2, lettera b), n. 3, art. 25- <i>undecies</i> del D.
--	---	---

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

256)	comma 1, lettera b) e e 5 da 150 a 250 quote e comma 3 da 200 a 300 quote. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, c.4, D. Lgs. n. 152/2006	Lgs. n. 231/2001 e per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Da 200 a 500 quote	
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)	per comma 1 fino a 200 quote, comma 2 da 150 a 250 quote	
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)	Da 150 a 250 quote	
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260- <i>bis</i> )	Per il comma 6 e 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo da 150 a 250 quote e comma 8 secondo periodo da 200 a 300 quote.	
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o	Fino a 250 quote	

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

<p>detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, c.1; art. 2, commi 1 e 2 e art.6, c. 4)</p> <p>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, c.2)</p> <p>Per i reati del c.p. richiamati dall'art. 3-<i>bis</i>, c. 1, della L. n. 150/1992</p>	<p>Da 150 a 250 quote</p> <p>Fino a 250 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione);</p> <p>Da 150 a 250 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione)</p> <p>Da 200 a 300 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione)</p> <p>Da 300 a 500 quote (in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione)</p>	
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993)	Da 150 a 250 quote (in caso di	

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

art. 3)	commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione)	
---------	---	--

### C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 5, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato:

#### Aree a rischio reato:

1. Service;
2. Supply Chain;
3. in generale, aree aziendali che, anche in via indiretta partecipano alla gestione delle tematiche ambientali.

#### Aree a supporto reato:

1. Preposto.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

### D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste e/o omesse da amministratori, dirigenti e dipendenti (d'ora innanzi, per brevità "**Esponenti Aziendali**") o terzi con cui Panasonic Italia intrattiene rapporti (d'ora innanzi, per brevità, i "**Collaboratori**") operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Panasonic Italia, la cui policy aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, relativamente ad operazioni di ogni natura e in particolare, gestione tematiche ambientali soprattutto con riferimento alle tematiche di bonifica dei siti.

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

In ogni caso, il processo decisionale afferente alle aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio è preceduta da idonea identificazione e valutazione della normativa applicabile e degli obblighi da essa riconducibili;
- b) ogni operazione a rischio è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificatamente intraprese.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- I. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- II. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- III. porre in essere comportamenti non conformi alle Procedure Panasonic Italia o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e di Condotta e nella documentazione relativa alle Product Related Environmental Regulation implementata dalla Panasonic Italia.

Tutti i destinatari del presente Modello devono rispettare, inoltre, oltre alle norme vigenti e alle Procedure Panasonic Italia, le seguenti regole di comportamento:

- considerare prevalente l'interesse della Panasonic Italia a garantire la conformità del proprio esercizio nei confronti delle norme ambientali rispetto all'interesse economico;
- valutare gli effetti delle proprie azioni in relazione al rischio di commissione di reati ambientali;
- osservare le disposizioni impartite ai fini del rispetto di procedure ambientali;
- partecipare agli eventuali programmi di formazione e di addestramento in ambito ambientale promossi dalla Panasonic Italia;
- segnalare immediatamente il cattivo funzionamento degli impianti deputati al presidio ambientale;
- segnalare immediatamente l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire il rispetto delle procedure interne e delle normative ambientali;
- segnalare immediatamente le situazioni anomale ed intervenire nelle situazioni di



MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

urgenza nei limiti delle proprie capacità e conoscenze.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto delle normative ambientali, sarà necessario tenere conto dei seguenti aspetti:

- verifica conformità legislative ed autorizzative;
- identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività;
- valutazione della significatività degli impatti ambientali;
- verifica idoneità fornitori;
- corretta gestione dei rifiuti;
- prevenzione dell'inquinamento del suolo;
- prevenzione inquinamento atmosferico;
- prevenzione inquinamento idrico;
- gestione sostanze lesive;
- definizione e gestione delle attività di miglioramento ambientale;
- gestione delle emergenze;
- informazione, formazione e addestramento;
- organizzazione e gestione della vigilanza da parte del datore di lavoro, dirigenti e preposti;
- programmazione ed esecuzione degli audit interni;
- gestione delle non Conformità, delle azioni preventive e correttive.

## **E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO**

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i **“Responsabile/i Interno/i”**).

Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione “a rischio o a supporto reato”;
- devono rispettare i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- devono portare a conoscenza dell'OdV le attività più rilevanti compiute dalla Panasonic Italia in materia ambientale.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, rispettino le prescrizioni e le applicabili Procedure Panasonic Italia.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

## **F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

MOG 231 - Allegato H		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

È compito dell'OdV:

1. verificare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione nelle Aree a Rischio;
2. controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Panasonic Italia delle dovute verifiche in materia ambientale;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità dei protocolli operativi finalizzati a garantire:
  - l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
  - la possibilità di Panasonic Italia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello.